



# CITTA' DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

Via Principe Umberto, 89, 96011 Augusta (SR)

## CAPITOLATO SPECIALE

### PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TECNICO FINALIZZATO ALL'ACCREDITAMENTO DELLE SOMME TRATTENUTE DA SOCIETA' FORNITRICI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS AL COMUNE DI AUGUSTA

#### ART. 1 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

La ditta affidataria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto entro il termine stabilito dalla comunicazione che verrà inviata dall'Ente.

Qualora la ditta non adempia agli obblighi indicati nella suddetta comunicazione, il Comune si riserva di revocare l'affidamento, ponendo a carico della ditta le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendolo comunque indenne dalle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.

Tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto, comprese quelle di bollo, registrazione, diritti di segreteria e ogni altra spesa accessoria sono a completo carico della ditta affidataria. Detto contratto è immediatamente vincolante per l'impresa affidataria, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e degli accertamenti previsti dalla normativa.

#### ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio tecnico finalizzato all'accREDITAMENTO delle somme trattenute da società fornitrici di energia elettrica e gas al comune di Augusta, che si sono succedute nel tempo e che ancora non sono prescritte per legge.

Le prestazioni oggetto dell'incarico in favore dell'Ente comprendono, in via indicativa e non esaustiva:

1. **censimento** delle forniture per tipologia di consumo, con catalogazione delle bollette di energia elettrica e gas e relativi capitoli di pertinenza, nonché relativi sopralluoghi degli impianti ritenuti significativi sotto l'aspetto energetico e dei consumi;
2. **acquisizione** di tutti i dati di consumo e dei costi, mediante la registrazione dei documenti di supporto;
3. **sopralluoghi** sugli impianti da ottimizzare, per la misurazione strumentale dei parametri elettrici e qualora fosse il caso, di suggerire all'Ente la realizzazione di un impianto di rifasamento per contenere l'energia reattiva pagata in fattura e non goduta realmente.

4. **predisposizione** di relazioni tecniche per la fattibilità di interventi convenienti dal punto di vista di un ritorno economico;
5. **elaborazione** ed analisi dei dati in possesso, finalizzati al risparmio energetico ed al contenimento dei costi, prevedendo altresì il controllo delle fatture storiche di tutte le utenze del comune al fine di riscontrare ogni maggiore spesa sostenuta dall'Ente, inoltrando formale richiesta al fornitore di energia per gli eventuali rimborsi non ancora prescritti;
6. **supporto** tecnico specialistico in fase di istruttoria delle richieste di rimborso nei confronti delle società di vendita di energia elettrica e gas che si sono succedute nel tempo.
7. **monitoraggio** costante delle forniture di energia elettrica e gas con comunicazione all'Ente delle problematiche riscontrate e soluzioni da adottare.
8. reportistica periodica sullo stato delle richieste di rimborso avanzate.

### **ART. 3 – IMPEGNI E COLLABORAZIONE DEL COMMITTENTE**

Il Comune di Augusta metterà a disposizione tutti i documenti necessari all'espletamento del servizio da parte della ditta: copie e/o files delle bollette storiche ricadenti nell'ultimo decennio, contratti e quant'altro utile ai fini delle analisi da effettuare al fine di individuare rimborsi da parte delle società di vendita energia e/o risparmi di qualsiasi natura.

La committenza s'impegna a rendere accessibili impianti e luoghi in cui gli stessi sorgono, al fine di rendere possibile la rilevazione dei dati e delle misure.

Inoltre il comune di Augusta metterà a disposizione della ditta affidataria le copie delle bollette di energia elettrica e gas che perverranno nel corso di validità del servizio affidato, cioè di tre anni (art.5).

La ditta affidataria si impegna a:

- svolgere l'incarico con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ente, secondo quanto previsto nel presente capitolato;
- non intraprendere attività o azioni o sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare il Comune senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dal Comune;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Amministrazione.

### **ART. 4 – PRESENTAZIONE DEI RISULTATI**

Dall'avvenuta completa messa a disposizione del materiale di cui all'art. 3, la ditta affidataria provvederà all'espletamento del servizio secondo le modalità operative descritte all'art. 2 presentando per ogni iniziativa una relazione dettagliata di fattibilità con stima del risparmio e modi di intervento, nonché la predisposizione degli atti necessari per l'inoltro delle pratiche per eventuali rimborsi a favore dell'Ente.

### **ART. 5 – DURATA DEL SERVIZIO**

L'affidamento del servizio avrà la durata di anni 3 (tre) a partire dalla data di stipula del contratto. L'affidatario dovrà essere in grado di provvedere alla completa gestione del servizio tecnico in oggetto e di adempiere agli obblighi previsti dal presente capitolato.

Alla scadenza l'Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere una proroga tecnica alle medesime condizioni per il tempo strettamente necessario all'affidamento del nuovo incarico e comunque per un periodo non superiore a mesi sei.

Nel caso che gli importi delle fatture emesse dalla società affidataria raggiungano il limite massimo (non superabile) di euro 138.900,00 (eurocentotrentottomilanovecento/00) oltre IVA, entro i 3 anni della durata dell'incarico, l'affidamento verrà automaticamente risolto con il raggiungimento di tale limite di importo, pertanto, la società affidataria dovrà sospendere immediatamente ogni attività.

#### **ART. 6 – COMPETENZE**

La ditta affidataria a corrispettivo delle prestazioni di consulenza ed assistenza previste nel presente contratto, percepirà un compenso calcolato come segue:

1. Errori su bollette di energia elettrica e gas per errate applicazioni tariffarie e registrazione dei dati: una percentuale pari al **OFFERTA** %, sui rimborsi effettivi, mediante note di credito, che si riuscirà a far conseguire su errate applicazioni tariffarie, imputazione dati, letture contatori e/o fatturazioni errate a qualsiasi titolo da parte della società di vendita dell'energia elettrica e gas.
2. L'importo massimo da erogare, dietro presentazione di regolare fattura, a favore della ditta affidataria non potrà superare la somma di euro 138.900,00 (eurocentotrentottomilanovecento/00) oltre IVA.

#### **ART. 7 - CAPITOLO DI SPESA**

Il corrispettivo sarà erogato dal Comune, alla ditta affidataria, solo sulla base dell'effettivo risparmio economico ottenuto dall'accreditamento derivante dalle errate fatturazioni, in considerazione del fatto che i costi saranno finanziati dal risparmio ottenuto. Pertanto la spesa viene finanziata con la disponibilità degli appositi capitoli del competente bilancio di previsione in cui si verificherà l'evento, dando atto che nessuna maggiore spesa farà carico al bilancio stesso trattandosi di compenso in percentuale calcolato sulle entrate di denaro, mediante le note di credito che le società di vendita di energia elettrica e gas emetteranno a favore del Comune a seguito delle apposite richieste di rimborso.

#### **ART. 8 – MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento dei corrispettivi maturati fin dall'inizio dell'affidamento avverrà previa emissione di regolare fattura, tutte le volte che il Comune avrà ricevute note di credito di cui al punto 1 dell'art.6

Le fatture emesse dalla società affidataria verranno pagate entro trenta giorni dalla data di emissione.

#### **ART. 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO**

La ditta affidataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

La ditta affidataria si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti

collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi.

L'aggiudicazione del servizio è subordinata al possesso da parte dell'aggiudicatario del requisito della regolarità retributiva, contributiva ed assicurativa che deve essere mantenuto per tutta la durata dell'appalto.

La ditta affidataria è altresì obbligata al rispetto delle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro.

#### **ART. 10 -TRACCIABILITA' DEI FLUSSI**

L'affidatario si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., impegnandosi ad utilizzare uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva. La ditta affidataria si obbliga altresì a comunicare gli estremi identificativi di tali conti unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi. Tutti i movimenti finanziari saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 136/2010. Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il C.I.G. attribuito dall'Autorità di Vigilanza.

La ditta affidataria si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati soprariportati.

#### **ART. 11 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Per la particolare tipologia della prestazione, l'aggiudicatario è l'unico responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato.

E' vietata ogni forma di sub-appalto del servizio nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

#### **ART. 12 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

E' fatto obbligo alla ditta affidataria ed ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori di mantenere riservati i dati, i documenti, le informazioni ed altro materiale di cui vengano in possesso nello svolgimento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte del Comune.

Ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 196/2003 e s.m.i., ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione del servizio di cui al presente disciplinare.

#### **ART. 13 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

Con l'accettazione dell'affidamento del servizio la ditta affidataria accetta, integralmente e senza riserva alcuna, tutti gli oneri, clausole, patti e condizioni riportati nel presente capitolato.

La ditta affidataria ha l'obbligo di comunicare all'Ente ogni variazione o trasformazione della ragione sociale, nonché ogni mutamento riguardante l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fatta salva la facoltà dell'Ente di risolvere, nell'ipotesi di una variazione sostanziale della Società, il contratto.

#### **ART. 14- ONERI DI SICUREZZA**

Il committente, in ordine a quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, precisa che non è stato

predisposto il DUVRI poiché, valutate le attività oggetto d'appalto, non sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi, pertanto, gli oneri relativi risultano essere pari a zero.

**ART. 15 – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia inerente il presente affidamento, non definibili per le vie brevi tra le parti contraenti, unico foro competente in via esclusiva è il foro di Siracusa.

**ART. 16 – VALIDITA' DEL SERVIZIO DI CONSULENZA**

Il presente servizio vincola sin dalla sua approvazione le parti ed essendo relativo a prestazioni soggette ad I.V.A., sarà registrato solo in caso di uso dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n°634 e successive modificazioni.

**ART. 17 - RINVIO**

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di appalti di pubblici servizi, al D.Lgs. 209/2005, ed alle altre norme, di legge e regolamentari, applicabili in materia.